

## COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 56/27/2012

### Svolgimento del processo

L'appellante - Ufficio chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermata la legittimità degli avvisi di accertamento conseguenti al disconoscimento dei contributi erogati dalla sezione Lombardia alle aziende di trasporto, a copertura dei disavanzi di gestione da costo del personale, indicati dalla contribuente fra le variazioni in diminuzione perché correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP e, quindi, non tassabili. Giustifica l'invocata riforma della sentenza con cui la CTP di Varese accoglie i ricorsi perché la legge della Regione Lombardia n. 13/91 stabilisce in termini percentuali l'incidenza del costo del personale ristretto al totale dei contributi erogati e, dunque, definisce la quota del contributo che non deve essere assoggettata ad IRAP perché destinata a coprire componenti negativi non deducibili osservando 1) che l'art. 13 LR 13/95, non costituisce una disposizione di carattere speciale che determinerebbe l'esclusione dalla base imponibile IRAP della percentuale di contributi per il costo del personale, infatti, il costo del personale costituisce solo uno dei parametri sulla base del quale il contributo viene quantificato, ma la finalità per la quale il contributo medesimo viene erogato non coincide con la copertura del costo del personale, bensì con l'obiettivo di perseguire un equilibrio economico di gestione; 2) che l'immutata volontà del legislatura di includere i contributi erogati dalle Regioni alle Aziende di trasporto nella base imponibile IRAP, in deroga alla disposizione generale che rinvia alle norme sulle imposte sui redditi, è dimostrata, ad avviso della giurisprudenza, anche di legittimità, dalla locuzione "in ogni caso", che è stata ripetuta nel nuovo testo dell'art. II DLgs 446/97, nonché dalla norma dell'articolo 4, c. 157, L. 350/03, che ha previsto l'istituzione di un fondo destinato al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende a titolo di IRAP entro il 1° gennaio 03 in relazione ai contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità degli esborsi sostenuti.

L'Appellata Contribuente, con comparsa di costituzione del 21.9.011 e con memoria illustrativa del 29.2.012, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata controdeducendo A) che l'Agenzia delle Entrate, per giustificare l'appello, fa riferimento a sentenze, circolari e risoluzioni che non possono essere applicate alla fattispecie e che non sono in grado di ribaltare la motivazione della sentenza impugnata alla cui stesse conclusioni è pervenuta in analoghi giudizi la CTR Lombardia di Milano e di Brescia; B) che la LR Lombardia n. 13/95, a differenza di altre leggi regionali, evidenzia chiaramente che il 66,71% dei contributi è relativo al costo del personale, che non è deducibile, né tassabile ai fini IRAP, sancendo così quel nesso tra contributo e componente negativo non deducibile richiesto dall'art. II, c. 3, DLgs 446/1997 istitutivo dell'IRAP.

All'udienza del 30.3.2012, la Commissione, sentiti il Relatore e i Difensori delle parti, decide di respingere l'appello. Infatti, a norma dell'art. II, c. 3, DLgs 446/1977, tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli non integranti base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, vanno computati ai fini del calcolo della IRAP, salva espressa esclusione di legge per specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione. Ebbene, la LR Lombardia n. 13/95 sancisce espressamente tale correlazione nell'art. 13, c. 3°, norma ai sensi della quale "per l'anno 1996 e seguenti, sino all'efficacia del contratto di servizio, il costo del personale di cui al punto I) della tabella A allegata, è individuato in L. annue." In tale allegato vengono poi espressamente determinate le percentuali da calcolarsi per i costi del

personale viaggiante e amministrativo attraverso la formula:  $y =$  percentuale di incidenza del costo del personale sul costo totale. La stessa Regione Lombardia, giusta documentazione versata in atti, ha quantificato nel 66,71% l'incidenza del costo del personale (una componente negativa non ammessa in deduzione) sul costo standardizzato del trasporto. Né osta alla esclusione dalla base imponibile IRAP, quale componente negativo non deducibile, della relativa maggiore quota percentuale, il fatto che il contributo regionale viene erogato per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico di gestione, al cui raggiungimento non può non essere funzionale la copertura dei costi del personale, che non sono un parametro, ma una spesa indeducibile. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA e CPA.

### **PQM**

La Commissione respinge l'appello. Spese secondo soccombenza.